



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- URIZIO** **SERGIO** Presidente e Relatore
- MAGALOTTI** **MAURIZIO** Giudice
- RAMBALDI** **ALBERTO** Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 209/2016
depositato il 13/05/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°
contro:

REGISTRO 2010
IMP. IPOTECARIA 2010

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLÌ - CESENA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
FUSCONI VANNI
VIA FORLANINI, 11 47100 FORLÌ FC

difeso da:
MERCURI MASSIMILIANO
VIA E. FORLANINI, 11 47121 FORLÌ FC

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 209/2016

UDIENZA DEL

18/05/2017 ore 08:45

N°

233


PRONUNCIATA IL:

18 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 AGO. 2017

Il Segretario



RGR 209/2016

La contribuente ricorre avverso avviso di liquidazione di imposta n. emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Forlì-Cesena con il quale venivano revocati i benefici fiscali previsti dalla legge 25/2010 a favore dei coltivatori diretti, in relazione all'atto di compravendita di terreno agricolo stipulato in data 13.09.2010.

Sostiene l'Ufficio che nell'anno 2014 alla ricorrente non era stata riconosciuta la qualifica di operatore agricolo professionale, ciò comportante la perdita dei requisiti nel termine dei 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni in tale qualità.

La ricorrente afferma dal canto suo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e contesta l'affermazione dell'Ufficio fondata sulla nota n. 17907 della Provincia di Forlì-Cesena che segnalava la carenza dei requisiti di "tempo lavoro" necessari per usufruire dalla qualifica di IAP: tale ricognizione si fondava, ad avviso della ricorrente, sulla esistenza di un contratto di vendita di erba medica con valenza triennale.

Al termine della discussione e dell'udienza delle parti,

la Commissione, riunita in Camera di Consiglio,

l'atto di accertamento dell'Ufficio si basa sul dettato della norma relativa alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) statuiti da ultimo nell'art. 2 c. 4-bis del D.L. 30.12.2009 n. 194 convertito nella Legge 26.02.2010 n. 25: fruitori di queste agevolazioni sono i Coltivatori Diretti (CD)B e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e da tali agevolazioni è prevista la decadenza "*se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente*".

Ai fini di siffatta situazione il requisito soggettivo necessario e sufficiente per usufruire delle agevolazioni in questione è l'iscrizione del beneficiario nella gestione previdenziale ed assistenziale quale CD o IAP.

Tale situazione risulta confermata a favore della ricorrente dalla dichiarazione rilasciata dall'INPS in data 13.04.2016 che conferma l'iscrizione della stessa nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti del Comune di Forlì a far data dal 16.04.2008.

Risultano pertanto confermati e sussistenti i requisiti soggettivi previsti dalla norma del 2010 per usufruire delle agevolazioni richieste e pertanto il ricorso va accolto.


Le spese, per la obiettiva interpretazione della materia, sono da ritenersi compensate.

La Commissione

accoglie il ricorso e compensa le spese.

IL PRESIDENTE E RELATORE
(Dott. Sergio BRIZIO)

P.Q.M.



Forlì, 18 Maggio 2017